V LEGISLATURA - SESTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

	PAG.
Per la scomparsa del deputato Francesco Na- politano:	
Presidente	871
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
Integrazione dei bilanci comunali e pro- vinciali dei comuni e delle province deficitari (Modificato dalla VI Commis- sione permanente del Senato) (2966-D)	
Presidente	873
CASCIO	872
Cesaroni	872
PATRINI, Relatore	872
SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno	872
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
OLLIETTI: Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale	
per determinate merci e contingenti	873
(3134)	
PRESIDENTE 873, 874, BORGHI, Sottosegretario di Stato per le	875
finanze	874
finanze	874
OLLIETTI, Relatore ff	
Votazione segreta:	
Decements	לילים

INDICE

La seduta comincia alle 9,30.

PATRINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Per la scomparsa del deputato Francesco Napolitano.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è la prima volta che ci riuniamo dopo la seduta tenuta negli ultimi giorni di ottobre. Abbiamo purtroppo ricevuto una notizia tristissima: vi è una poltrona vuota. Il caro amico e collega Francesco Napolitano è morto improvvisamente. Dopo avere percorso una brillantissima carriera che lo aveva portato alla direzione dell'Ispettorato del Ministero del tesoro, dal 1958 faceva parte della nostra Commissione, e noi abbiamo potuto apprezzare le sue doti di intelligenza e di cordialità affettuosa, perché la nostra è proprio una famiglia, per la stima e l'affetto reciproci che ci legano, al di là della naturale dialettica politica che sorge nelle discussioni.

Io mi renderò interprete presso la famiglia dell'onorevole Napolitano dell'unanime cordoglio e della nostra solidarietà in questa ora di dolore e di lutto, inviando l'espressione più genuina e sincera dei nostri sentimenti e del nostro affetto. Sospendo la seduta in segno di lutto.

La seduta, sospesa alle 9,35, riprende alle 9,40.

v legislatura — sesta commissione — seduta del 10 novembre 1971

Discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2966-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari », nuovamente modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Ritorna per la terza volta al nostro esame il provvedimento modificato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 22 ottobre, avente per oggetto l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

L'articolo 1 è stato approvato nello stesso testo, così come il primo comma dell'articolo 2. Il secondo comma dell'articolo 2, a giudizio del relatore, è stato modificato non radicalmente ed ha esplicitato l'obbligo di riequilibrare il bilancio qualora (e solo qualora) il mutuo ammesso in sede ministeriale a pareggio dei bilanci fosse inferiore a quello autorizzato e ciò indipendentemente dall'esecutività del bilancio stesso. Pertanto il secondo comma dell'articolo 2 è stato approvato dal Senato in un testo non identico, ma conforme allo spirito che ci aveva animato. Il relatore quindi non può che esprimere parere favorevole, anche perché il Senato ha approvato la norma in termini più corretti, più rispettosi della sovranità delle province e dei comuni.

Il Senato inoltre ha aggiunto un articolo 3 che molto opportunamente, prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Vorrei invitare il Governo – credo interpretando il pensiero della Commissione – a provvedere sollecitamente ad una modifica della legge 10 febbraio 1953, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 130, relativo ai controlli dei bilanci deficitari, per dare tempestivamente ai comuni ed alle province quelle disponibilità finanziarie necessarie alla loro attività amministrativa, tanto importante nel contesto nazionale.

Spero che il Governo confermi l'impegno assunto al Senato ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Voteremo a favore di questo provvedimento, anche se le modifiche apportate dal Senato non ci soddisfano completamente. Noi avremmo preferito che fosse ripristinato il testo approvato precedentemente dal Senato. Tuttavia, non possiamo fare a meno in guesta circostanza di ricordare come il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge sia dovuto all'atteggiamento del Governo, il quale, se avesse accolto le nostre sollecitazioni e mantenuto fede agli impegni assunti solennemente nel corso dell'ultima assemblea dell'ANCI, probabilmente avrebbe reso questo provvedimento già operante, così che i comuni e le province non avrebbero sopportato quelle conseguenze negative che già oggi pesano e che si faranno sentire ancor più per l'avvenire. Infatti i comuni e le province per le centinaia di milioni di anticipazioni di cassa hanno dovuto affrontare spese non indifferenti.

Noi ci auguriamo tuttavia – e tale raccomandazione rivolgiamo al Governo – che una volta approvato questo provvedimento la Cassa depositi e prestiti possa bruciare le tappe e non perdere ulteriore tempo. Noi auspichiamo inoltre che si dia attuazione anche agli ordini del giorno che precedentemente furono approvati dalla nostra Commissione, in quanto solo parzialmente ci si sta muovendo per attuarli.

Speriamo infine di non doverci trovare più di fronte ad un provvedimento del genere, che affronta in modo parziale il problema, ma che si possa arrivare rapidamente a quella auspicata riforma della legge sulla finanza locale, in modo da consentire agli enti locali di esercitare pienamente quell'autonomia che ad essi riconosce la Costituzione.

CASCIO. Ci dichiariamo a favore dell'approvazione del disegno di legge, per le stesse ragioni esposte dal relatore, alle quali ci associamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio il relatore e coloro che sono intervenuti per il giudizio favorevole espresso su questo nuovo testo del disegno di legge che ci viene dal Senato.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

Circa le osservazioni fatte in ordine agli impegni che il Governo ha assunto in precedenza e che sono stati tradotti in un ordine del giorno, il Governo intende ovviamente farvi onore. L'ho dichiarato, anche a nome del ministro Restivo, anche in occasione dell'assemblea nazionale dei comuni italiani svoltasi a Bordighera. Si tratta di dare non solo attuazione ad un preciso disposto costituzionale (articolo 130), ma anche di elaborare un progetto di nuova legge comunale e provinciale ed il Governo è aperto al confronto e all'apporto delle associazioni rappresentative degli enti locali. Indubbiamente il tempo a disposizione non è molto.

Evitando di porre la questione su un piano polemico, rinvio per giustificare la linea del Governo, alle dichiarazioni già rese dal ministro Restivo.

Quanto al provvedimento al nostro esame abbiamo introdotto l'articolo 3 nella speranza di poter operare in questo lasso di tempo nel modo più ampio e sodisfacente, anche e soprattutto con il concorso della Cassa depositi e prestiti, che dovrà darci un cospicuo aiuto per integrare i disavanzi dei bilanci comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle Province e dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro dell'interno.

Qualora l'importo del mutuo autorizzato per l'anno 1971 sia inferiore a quello richiesto, il bilancio o la deliberazione divengono esecutivi dopo che la provincia o il comune vi abbiano apportato le variazioni necessarie per il contenimento delle spese entro i limiti del finanziamento consentito.

Il Senato lo ha così modificato:

« L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle Province e dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro dell'interno.

Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la Provincia o il Comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 3:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Ollietti: Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (3134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ollietti: « Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti ».

Prego il presentatore, onorevole Ollietti, di sostituirsi al relatore, onorevole Botta, che mi ha comunicato di non poter intervenire tempestivamente alla seduta odierna.

OLLIETTI, Relatore f.f. La proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare trae il suo fondamento dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Tale articolo dispone: « Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato»,

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

In attesa che le norme di tale particolare regime vengano concordate tra lo Stato e la Regione, con legge 3 agosto 1949, n. 623, sono stati concessi alla Valle d'Aosta alcuni contingenti di merci in esenzione fiscale. Tali quantitativi di merci sono stati successivamente aggiornati in rapporto alle aumentate necessità con le leggi 5 maggio 1956, n. 505, e 19 apile 1967, n. 305.

La proposta di legge intende modificare la precitata legge n. 305 in dipendenza dell'aumento della popolazione stabile e provvisoria nella Valle d'Aosta e dell'incremento della motorizzazione; infatti si è verificata un'insufficienza nella disponibilità dei contingenti previsti dall'articolo 1 della legge predetta.

In sostanza il provvedimento contiene un elenco dei generi per i quali è stato richiesto un aumento per l'immissione al consumo in esenzione fiscale. Tale elenco viene modificato dall'emendamento da me preannunziato e che è costituito da un testo che è stato concordato tra la Regione valdostana ed i rappresentanti dei Ministeri competenti in un incontro tenutosi a Roma il 29 settembre 1971.

L'emendamento che ho presentato concerne alcuni generi: zucchero, caffè crudo, spirito, alcole denaturato, gasolio. Per l'agricoltura abbiamo chiesto una nuova voce di attrezzature. Per l'industria, abbiamo presentato un emendamento per un'esenzione d'importo pari a 1 miliardo e 500 milioni anziché di 3 miliardi.

Il problema più importante è però quello della benzina: per questa merce non proponiamo variazioni di contingenti rispetto a quelli indicati nella proposta di legge.

Su questo problema sono state portate avanti molte discussioni, per cui insisto perché il quantitativo della benzina in esenzione venga concesso sulla base richiesta di 250 mila quintali. Ciò è giustificato dall'aumento del parco macchine, aumento che è veramente notevole; il quantitativo richiesto è appena sufficiente per soddisfare le necessità attuali: anzi la regione si trova nelle condizioni di dover colmare un deficit verificatosi in attesa dell'approvazione di questa legge. Vi è stato inoltre un incremento della popolazione residente dal 1967 al 1969 di 2.972 unità. Si è registrato inoltre un aumento della popolazione turistica dell'8 per cento.

Per lo zucchero e il caffè assegnati alla popolazione, desidero precisare che sono state escluse finora le assegnazioni agli esercizi pubblici. Così, per i libri di testo scolastici la quota prevista dovrebbe aumentare da 10 a 15 milioni.

Circa le attrezzature per l'agricoltura, le richieste di aumento tendono a soddisfare la domanda degli agricoltori della regione, i quali sono orientati verso la meccanizzazione dell'azienda, resasi necessaria per l'onerosità e per la mancanza della manodopera.

Considerata la richiesta di adeguamento dei singoli contingenti nella loro entità, considerato che le richieste sono riferite all'aumento della popolazione e all'aumento della motorizzazione, tenuto presente che per la regione è prevista la zona franca, il relatore auspica che la proposta di legge venga approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI CESARINO. Desidero deplorare che si sia ancora in attesa dell'istituzione della zona franca, che avrebbe evitato di ricorrere ancora una volta a questo provvedimento.

Per il merito, mi pare che la modifica dei contingenti sia opportuna.

Nonostante gli sforzi che sono stati compiuti dai gruppi in sede di consiglio regionale e in occasione dell'incontro ricordato dianzi dal relatore, rimane il grosso problema relativo al contingente di benzina. Sembra difficile non accogliere la richiesta che è stata avanzata, cioè di lasciare immutato il quantitativo di benzina previsto nella proposta di legge, trattandosi di dati incontestabili, in quanto ricavati da statistiche inoppugnabili.

Detto questo, il nostro gruppo si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le motivazioni del provvedimento sono state egregiamente illustrate dal relatore. Per quanto riguarda il Governo, il provvedimento è stato esaminato a fondo, con la collaborazione di tutti i gruppi in sede regionale; il problema che ha destato maggior preoccupazione è quello relativo al contingente della benzina, in quanto la richiesta di aumentare di cento mila quintali complessivamente il contingente stesso comportava

una minore entrata di 1 miliardo e 600 milioni.

Il relatore ha fornito dei dati – per altro in possesso anche del Ministero delle finanze - che rilevano il tasso di incremento rapportato non tanto all'incremento della popolazione quanto all'incremento della motorizzazione, per un processo che è ovvio e che non ha bisogno di essere illustrato. Ricordo anche che è in corso di esame al Senato il disegno di legge che prevede le quote di riparto, attribuendone i nove decimi alla regione ed un decimo allo Stato. Direi che ciò gioca in termini positivi a favore della precedente valutazione sulla minore entrata; questa infatti non sarebbe più dell'ordine di 1 miliardo e 600 milioni, ma di un decimo di tale somma.

Quindi, considerando le motivazioni che sono state addotte, credo di poter dire che, sia pure con quelle perplessità che come rappresentante del Governo ho il dovere di manifestare sul problema più rilevante del contingenze di benzina, mi rimetto alla valutazione che la Commissione farà su questo provvedimento.

OLLIETTI, Relatore f.f. Prendo atto con soddisfazione della sostanziale convergenza dei gruppi parlamentari nel dare una risposta positiva alle richieste della regione Valle d'Aosta. Chi non conoscesse la situazione di crisi economica che attraversa la Valle d'Aosta con particolare riguardo al vero e proprio collasso delle medie industrie della Bassa Valle potrebbe anche essere indotto a pensare che il provvedimento in esame sia la concessione di uno status di privilegio.

In realtà, con questa modifica della legge 19 aprile 1967, n. 305, si viene a portare un primo parziale rimedio ad una congiuntura sfavorevole che perdura da mesi in molteplici settori del comprensorio regionale, vuoi per l'aggravarsi dei problemi agricoli, artigianali, turistici, vuoi per il continuo e spesso disarticolato incremento della popolazione, della motorizzazione, ecc.

Trattasi quindi di un adeguamento alle mutate ed accresciute esigenze della popolazione che, tra l'altro, da anni attende le norme di attuazione della « zona franca », giusta quanto dispone l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Non posso non ringraziare in questa sede i Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e dell'interno che, in collaborazione con l'amministrazione regionale, hanno varato le premesse di una conclusione positiva. Nel ringraziare il Governo per l'attenzione dedicata al provvedimento in esame, rinnovo il mio sincero compiacimento al Presidente Vicentini ed a tutti i gruppi politici di maggioranza e di opposizione per questo atto di giustizia, frutto di una corretta intesa tra la regione e gli organi dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

L'articolò 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Zucchero	quintali	50.000
Caffè crudo	»	7.000
Surrogati di caffè))	500
Cacao in grani	n	1.000
Tè ·)	100
Semi di soja	»	8.500
Semi di arachidi))	1.500
Spirito, liquori, ac-		
quaviti, profumerie		
alcooliche, compresi		
gli spiriti ottenuti		
nel territorio della		
Valle d'Aosta dalla		
distillazione per usi		
familiari in piccoli		
alambicchi	ettanidri	2.000
Alcole denaturato))	500
Birra	ettolitri	20.000
Benzina	quintali	250.000
Gasolio	»	100.000
Petrolio	»	6.000

v legislatura — sesta commissione — seduta del 10 novembre 1971

Gas di petrolio lique- fatti (G.P.L.) per		
uso domestico	quintali	70.000
Olio lubrificante	, ,,	6.000
Libri di testo scolasti-		
ci in altre lingue o		
in lingue miste ap-		
provati dall'ammini-		
strazione regionale .	lire	15.000.000
Attrezzature per l'agri-		
coltura	n	150.000.000
Attrezzature per l'in-		
dustria, artigianato,		
turismo, commercio,		
sanitarie ed ospeda-		
liere ed elementi		
metallici per para-		
valanghe (valore) .))	3.000.000.000

I contingenti delle merci immessi al consumo in esenzione fiscale di cui al comma precedente saranno ogni due anni adeguati al fabbisogno locale in relazione all'incremento della popolazione e della motorizzazione anche agricola, industriale e artigianale.

A tale adeguamento si provvede con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi d'intesa con il presidente della Giunta regionale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, limitatamente a ciascun genere contingentato per il quale sia constatato un incremento non inferiore al 5 per cento annuo rispetto ai limiti stabiliti dalla legge vigente ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Modificare il primo comma come segue:

- a) dopo le parole « Zucchero... quintali » sostituire la cifra « 50.000 » con « 45.000 »;
- b) dopo le parole « Caffè crudo... » sostituire la cifra « 7.000 » con « 6.500 »;
- c) dopo le parole « alambicchi... ettanidri » sostituire la cifra « 2.000 » con « 1.500 »;
- d) dopo le parole « Birra... ettolitri » sostituire la cifra « 20.000 » con « 15.000 »;
- e) dopo la parola « Gasolio... » sostituire la cifra « 100.000 » con « 70.000 »;
- f) dopo .le parole « Attrezzature per la agricoltura... » sostituire la cifra «150.000.000» con « 120.000.000 »;
- g) $dopo\ lc\ parole\$ « Valanghe\ (valore) » $sostituire\ la\ cifra\$ « $3.000.000.000\$ », $con\$ « $1.500.000.000\$ ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il relatore ha altresì presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi secondo e terzo.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che a seguito delle modifiche dianzi approvate risulta così formulato:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente:

«In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Zucchero	quintali	45.000
Caffè crudo	»	6.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	1.000
Tè	» ·	100
Semi di soja	»	8.500
Semi di arachidi	n	1.500
Spirito, liquori, ac-		
quaviti, profumerie		
alcooliche, compresi		
gli spiriti ottenuti		
nel territorio della		
Valle d'Aosta dalla		
distillazione per usi		
familiari in piccoli		
alambicchi	ettanidri	1.500
Alcole denaturato	»	500
Birra	ettolitri	15.000
Benzina	quintali	250.000
Gasolio	»	70.000
Petrolio	»	6.000

v legislatura -- sesta commissione -- seduta del 10 novembre 1971

Gas di petrolio lique- fatti (G.P.L.) per		
uso domestico	quintali	70.000
Olio lubrificante	»	6.000
Libri di testo scolasti-		
ci in altre lingue o in lingue miste ap-		
provati dall'ammini-		
strazione regionale .	lire	15.000.000
Attrezzature per l'agri-		
coltura))	120.000.000
Attrezzature per l'in-		
dustria, artigianato,		
turismo, commercio,		
sanitarie ed ospeda-		
liere ed elementi		
metallici per para-		
valanghe (valore) .	>>	1.500.000.000
$(E\ approvato).$		

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole « Gazzetta Ufficiale », le parole « ed ha efficacia dal 1° gennaio 1971 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, che risulta così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1º gennaio 1971 ».

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari » (Approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato) (2966-D).

(La Commissione approva).

Proposta di legge Ollietti: « Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (3134).

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Cascio, Castellucci, Cesarini, Ciampaglia, Cirillo, Finelli, Giovannini, Laforgia, Lenti, Lepre, Martelli, Miroglio, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Scipioni, Serrentino, Specchio, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO